

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Diritti patrimoniali rafforzati redditi finanziari per presunzione***

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [circolare 25/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni contenute nell'[articolo 60 del D.L. 50/2017](#) (cd. Manovra correttiva), il quale prevede che, al verificarsi di determinate condizioni, i **proventi** derivanti dagli **strumenti finanziari** aventi **diritti patrimoniali rafforzati** (cd. *carried interest*) percepiti da **manager** e **dipendenti** sono in ogni caso qualificati come **redditi di capitale** o **diversi**, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.

La novella trova giustificazione nell'incertezza dell'**inquadramento reddituale** di tale tipologia di provento. Difatti, esso rischiava di essere erroneamente trattato quale reddito di lavoro dipendente o annoverato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, attesa l'ampiezza della definizione contenuta nel Tuir di tali categorie di reddituali.

Con l'intervento normativo, quindi, il legislatore ha voluto delineare le ipotesi in cui i diritti patrimoniali rafforzati ***“si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi”***.

Sotto il **profilo soggettivo**, la norma fa riferimento:

- dal lato degli **investitori**, a **“dipendenti”** e **“amministratori”**; ciò significa che sono **esclusi** dall'ambito di applicazione della norma i **professionisti** coinvolti nel ruolo di consulenti;
- dal lato datoriale, a **società costituite per la gestione di investimenti** (SGR e *Advisory companies*), società che effettuano l'investimento, e società *target*, vale a dire le società obiettivo delle operazioni di investimento, nonché **OICR**.

Sotto il **profilo oggettivo**, la circolare precisa che trattasi dei proventi relativi ad azioni, quote o strumenti finanziari che danno diritto a ricevere una **parte dell'utile complessivo generato dall'investimento in misura più che proporzionale all'investimento stesso**; inoltre, presuppongono che la generalità dei soci abbia ottenuto il **rimborso** del capitale investito oltre ad un rendimento adeguato. Proprio il **maggior rendimento** prende il nome di *carried interest* e rappresenta una **forma di incentivo** riconosciuto al realizzarsi di determinati risultati, ai soggetti maggiormente esposti al rischio derivante dall'investimento.

Ad ogni modo la **qualificazione fiscale** dell'extra-rendimento come reddito di capitale o diverso è subordinata al rispetto delle seguenti **condizioni**:

- effettuazione di un **investimento di ammontare minimo**, da parte di **tutti i**

**manager/dipendenti** che detengono strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, pari all'1% dell'investimento effettuato dal fondo o all'1% del patrimonio netto della società;

- distribuzione dei diritti patrimoniali rafforzati differita rispetto alla restituzione ai soci di una somma pari al **capitale investito** e all'**attribuzione di un rendimento minimo**;
- **periodo minimo** di detenzione degli strumenti finanziari di 5 anni.

L'integrazione di tali requisiti attribuisce al provento percepito dal *manager* o dal dipendente **natura finanziaria a prescindere da qualsiasi legame con l'attività lavorativa** prestata presso il soggetto partecipato. La **carenza** di uno o più presupposti richiede, invece, una analisi volta a **verificare caso per caso** la natura del provento.

In chiusura la circolare si occupa della **decorrenza** della nuova disposizione, affermando che le nuove regole si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari "**percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge**", ovvero **dal 24 aprile 2017**. Atteso quindi che occorre far riferimenti al criterio di cassa, la novella normativa **opera** anche nei confronti dei **proventi relativi a quote o azioni sottoscritti prima del 24 aprile 2017, ma distribuiti in data successiva**.

Nel periodo di prima applicazione e in considerazione della portata chiarificatrice della disciplina, l'Agenzia ritiene legittima la **modifica dei piani di investimento** già deliberati alla data di entrata in vigore della norma, al fine di integrare i **requisiti** necessari per l'applicazione della **presunzione legale** purché ciò avvenga in data antecedente la distribuzione dei proventi.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**